



Internet Service Provider: i profili di responsabilità

Prof.ssa Annarita Ricci
Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti – Pescara

annarita.ricci@unich.it

Il dato normativo

- D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico

Il dato normativo (2)

- Art. 2, comma 1 , lett. b) del d.lgs. 70/2003, definisce prestatore “la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione”
- I successivi artt. 14, 15, 16 e 17 individuano diversi profili di responsabilità declinandoli alla luce delle diverse attività poste in essere dagli *Internet Service Provider*

Il dato normativo (3)

- Il prestatore può effettuare l'attività di semplice trasporto di informazioni su una rete di comunicazione (c.d. *mere conduit*) o fornire l'accesso alla rete di comunicazione
- Il prestatore può effettuare l'attività di memorizzazione temporanea di informazioni (c.d. *caching*)
- Il prestatore può effettuare l'attività di memorizzazione di informazioni (c.d. *hosting*)

Il dato normativo (4)

- Le attività di *mere conduit* e di *caching* prevedono un regime di responsabilità più lieve rispetto all'attività di *hosting*
- Il prestatore di un'attività di *hosting* non è responsabile delle informazioni memorizzate a condizione che
 - non sia a conoscenza dell'illiceità dell'informazione e che
 - non appena a conoscenza del carattere illecito dell'informazione, su comunicazione delle competenti autorità, agisca immediatamente per rimuoverla o per disabilitarne l'accesso

Il dato normativo (5)

- Secondo l'art. 17, nella prestazione dei servizi (qualunque ne sia l'oggetto) il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo di ricercare fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite

Il dato normativo (6)

- Il prestatore è comunque tenuto
 - ad informare l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività illecite
 - a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite

Il dato normativo (7)

- Il prestatore è civilmente responsabile qualora, a seguito della segnalazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non abbia agito prontamente per impedire l'accesso a contenuti illeciti, oppure qualora, avendo notizia del carattere illecito di un'attività esercitata per suo tramite, non abbia informato l'autorità competente

Il dato normativo (8)

- L'applicabilità del regime previsto dagli artt. 14, 15, 16 e 17 del d.lgs. 70/2003 è subordinata all'accertamento dei caratteri di neutralità e passività delle attività poste in essere dai prestatori dei servizi (Trib. Milano, Ordinanza 23 maggio 2013)

LA GIURISPRUDENZA

La classificazione

- I fornitori di accesso alla rete telematica (c.d. *access provider*)
- I fornitori di servizi di comunicazione (c.d. *service provider*)
- I fornitori di contenuti, ossia di informazioni che transitano sulla rete telematica (c.d. *content provider*)

La posizione della giurisprudenza

- Tra le prime sentenze, Trib. Catania 29 giugno 2004, secondo cui il *provider* che si limiti a fornire la connessione alla rete è equiparato al gestore di una rete telefonica e pertanto non può essere considerato responsabile degli illeciti commessi dagli utenti della rete

La posizione della giurisprudenza (2)

- Il *provider* è responsabile dell'illecito posto in essere dall'utente quando questi sia a conoscenza del carattere antigiuridico dell'attività posta in essere
- Responsabilità soggettiva, colposa allorché il fornitore del servizio, consapevole ad esempio della presenza sul sito di materiale sospetto, si astenga dall'accertarne il carattere illecito (...)

La posizione della giurisprudenza

(3)

- (...) dolosa allorché il fornitore del servizio, consapevole dell'antigiuridicità della condotta dell'utente, ometta di intervenire
- Analoga posizione in Trib. Lucca, 20 agosto 2007, secondo cui l'*hosting provider* che consenta ad altri di accedere ad un *news group* non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che passano attraverso i propri elaboratori

La posizione della giurisprudenza (4)

- Diversamente argomentando, si introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva in contrasto con l'art. 2043 del codice civile
- Al contrario, non possono imporsi forme di controllo nei confronti dell'uso indiscriminato da parte di un numero indeterminato di persone della piattaforma telematica

La posizione della giurisprudenza (5)

- L'assenza di un obbligo di controllo preventivo sui contenuti immessi dagli utenti, oltre che su ragioni economiche, trae fondamento da considerazioni inerenti alla complessità tecnica che tale controllo esigerebbe
- Controllo che se imposto contrasterebbe con la libertà di manifestazione del pensiero e di utilizzazione dei contenuti su cui si basa l'uso di Internet

La posizione della giurisprudenza (6)

- Trib. Milano, 16 giugno 2011, n. 760 distingue tra *provider* attivo e *provider* passivo
- Il ruolo passivo nella trasmissione ed indicizzazione dei contenuti da valutare ai fini dell'applicabilità degli artt. 14-17 del d.lgs. 70/2003 comprende anche l'assenza di un vantaggio patrimoniale in capo al *provider* direttamente riconducibile all'attività illecita

Sulla tutela cautelare

- Trib. Roma Sez. spec. prop. industr. ed intell.,
Ordinanza 9 febbraio 2007
- Il titolare di diritti d'autore ha diritto di ottenere dal prestatore di servizi in via d'urgenza la comunicazione dei dati anagrafici degli assegnatari degli indirizzi IP che appaiono essere autori di condotte di violazione dei propri diritti d'autore attraverso piattaforme di *peer to peer*

IL CASO ABOUT ELLY

About Elly

- Trib. Roma, Ordinanza 11 luglio 2011, P.F.A./Yahoo
- La società PFA Films S.r.l., licenziataria esclusiva dei diritti di sfruttamento economico del film, propone istanza cautelare al Tribunale di Roma, affinché il giudice ordini ai *provider* di oscurare tutti i *link* che ledono i propri diritti patrimoniali d'autore sull'opera cinematografica

About Elly (2)

- Con una prima ordinanza il Tribunale, dopo aver accertato che Yahoo non si era attivata per rimuovere il collegamento tramite il suo motore di ricerca a siti che riproducevano il film, ha ritenuto la società corresponsabile del reato di contraffazione, condannandola alla disattivazione dei *link* a siti riproducenti in tutto o in parte l'opera, diversi dal sito ufficiale del film

About Elly (3)

- A seguito del ricorso formulato da Yahoo, il Tribunale con una nuova ordinanza revoca il precedente provvedimento cautelare argomentando dalla circostanza per cui la PFA non aveva indicato quali i *link* da disattivare
- Al *provider* non può essere imposto di reperire, peraltro senza prevedere un termine, tutti i *link* lesivi del diritto d'autore

IL CASO GOOGLE/VIVIDOWN

Google/Vividown: i fatti

- Nel 2006, l'Associazione Vividown querela Google per aver consentito la diffusione di un video in un ragazzino diversamente abile veniva deriso dai compagni di classe
- Nel 2010, tre dirigenti di Google sono condannati a sei mesi di detenzione per violazione delle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali

Google/Vividown: i fatti (2)

- Secondo il Tribunale di primo grado, la condotta contestata consiste, in particolare, nell'aver omesso l'informativa sul trattamento dei dati personali da visualizzare sulla pagina iniziale del servizio Google video, in sede di attivazione del relativo account finalizzato all'*upload* di *file*
- La Corte di Appello riforma la sentenza di primo grado, argomentando dall'assenza in capo agli imputati del dolo specifico (richiesto dall'art. 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

Google/Vividown: la decisione

- Cass. pen., 3 febbraio 2014, n. 5107
- Non è configurabile la responsabilità dell'Internet *host provider* per il reato di illecito trattamento di dati personali a seguito della pubblicazione sul web di un video lesivo dell'altrui sfera di inviolabilità

Google/Vividown: la decisione (2)

- I reati di cui all'art. 167 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 devono intendersi come reati propri, trattandosi di condotte che si concretizzano in violazioni di obblighi dei quali è destinatario in modo specifico il titolare del trattamento e non ogni altro soggetto che si trovi ad avere a che fare con i dati oggetto di trattamento, senza tuttavia essere dotato dei relativi poteri decisionali

Google/Vividown: la decisione (3)

- Il gestore del servizio di *hosting* non ha alcun controllo sui dati memorizzati né contribuisce alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione del file che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all'utente fruitore del servizio che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione

Google/Vividown: la decisione (4)

- Del contenuto dei video rimangono unici i responsabili gli utenti che li hanno caricati, cui sono pertanto applicabili le sanzioni amministrative e penali previste per il titolare del trattamento dei dati personali dal d.lgs. 196/2003

SUGGERIMENTI DI LETTURA

Suggerimenti di lettura

- Oltre al capitolo di Mantelero, *Responsabilità aquiliana per uso della Rete e responsabilità del provider*, nel libro di testo consigliato
- Franzoni, *La responsabilità del provider*, in *AIDA*, 1997
- Tescaro, *La responsabilità dell'Internet Provider*, in *Resp. civ.*, 2010, 3



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

annarita.ricci@unich.it